

questo il momento di far trionfare il concetto del collega Cabrini, perchè in questo momento siamo fuori della legge comune, siamo sul terreno del privilegio.

Se agli armatori premiati pesa questo privilegio che si chiede per gli operai, non hanno che a rinunciare al premio. Noi insistiamo dunque su questo, che chiamiamo diritto degli operai; accettando la proposta dell'onorevole Cabrini, non si sconvolge affatto il concetto del Codice della marina mercantile, imperocchè questa eccezione durerà fin che dura il privilegio dei premi; quando il privilegio cesserà si entrerà nella legge comune. (*Interruzioni*). È una condizione contrattuale; approfittiamo di questo momento per sottoporre la proposta al Parlamento, chiedendogli di approvarla in nome dell'equità.

**Presidente.** Veniamo dunque ai voti sull'aggiunta proposta dall'onorevole Cabrini e da altri deputati; è inutile che la si legga perchè è stampata. Questa aggiunta non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

**Morin, ministro della marina.** Accettiamo l'ordine del giorno Pantano.

**Presidente.** Sta bene. Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Cabrini.

(*Non è approvata*).

Pongo ora a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Pantano ed altri deputati del quale ho testè dato lettura. Quest'ordine del giorno è accettato dal Governo.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo 10 *bis* concordato fra il Governo e la Commissione e concepito in questi termini:

« Nella somma di otto milioni annui da stanziarsi dall'esercizio 1901-902 fino all'esercizio 1905-906, dovrà essere compreso l'ammontare totale dei compensi daziari e di costruzione per le navi dichiarate e da dichiararsi dopo il 30 settembre 1899, sotto il regime della presente legge.

« A questo effetto il Governo del Re dovrà, ove occorra, ridurre con Decreto Reale la quantità di tonnellate ammesse a fruire del trattamento concesso dalla presente legge. »

La Commissione lo accetta?

**Morin, ministro della marina.** È concordato con la Commissione!

**Presidente.** Sta bene. Lo pongo a partito. (*È approvato*).

« Articolo 11. Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, resta abrogata. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

« Articolo 12. Il Governo del Re provvederà con regolamento all'esecuzione della presente legge. »

Chi approva quest'articolo 12 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Maggiorino Ferraris, Guicciardini e Luzzatti Luigi. È concepito in questi termini:

« Entro l'anno 1903, il Governo presenterà al Parlamento il disegno di legge per i nuovi servizi postali e commerciali marittimi, anche in relazione alle costruzioni da affidarsi ai cantieri nazionali. »

Sopra questo articolo aggiuntivo l'onorevole Pantano propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta:

che una politica marinara veramente italiana deve intendere soprattutto a favorire lo sviluppo delle correnti commerciali verso quei mercati che promettono nuove vie alla espansione nazionale;

che a raggiungere questo fine e a sottrarre la marina italiana a monopoli sterilizzatori dell'attività economica del paese, occorre armonizzare tale politica con lo svolgersi progressivo delle costruzioni navali nei cantieri nazionali;

invita il Governo ad iniziare sin da ora, con opportune indagini, gli studi relativi ed a presentare al Parlamento, non più tardi del 1903, il disegno di legge sui nuovi servizi postali e commerciali marittimi, onde si vadano così preparando in tempo utile gli elementi indispensabili ad una vera e feconda concorrenza. »

L'onorevole Maggiorino Ferraris ha facoltà di parlare.

**Ferraris Maggiorino.** L'articolo aggiuntivo, che in nome degli onorevoli Luigi Luzzatti,